

9.2.1 La giurisdizione del Giudice ordinario – Giudice del Lavoro

Indice:

- a. Criteri
- b. Normativa di riferimento

L'unico criterio idoneo a radicare la giurisdizione del giudice ordinario è la inerenza al rapporto di lavoro.

a. Criteri

Tale criterio comporta che:

- a) è irrilevante che le misure adottate dall'amministrazione datrice di lavoro siano regolate o conformate ad atti amministrativi. Infatti, gli atti che incidono direttamente sul rapporto sono interamente regolati dalle norme di diritto comune e adottati dall'amministrazione con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, con conseguente devoluzione al giudice ordinario della cognizione sulla controversia;
- b) è irrilevante che la materia sia disciplinata da disposizioni di legge, o da atti normativi o amministrativi come nel caso della disciplina delle incompatibilità del lavoratore pubblico. Infatti, il potere dell'amministrazione datrice di lavoro di autorizzare lo svolgimento di attività extraistituzionali è atto di gestione del rapporto di lavoro.
- c) il criterio della inerenza al rapporto di lavoro rende superflua l'elencazione fatta dal legislatore nell'art. 63 del D.L.vo 165/2001 che è da interpretare nel senso che il legislatore ha voluto precisare fattispecie che potevano sembrare ai confini con la giurisdizione del giudice amministrativo ed in relazione a tali fattispecie ha voluto confermare la giurisdizione del giudice ordinario e, segnatamente, ha richiamato
 - a) le controversie afferenti al c.d. diritto all'assunzione;
 - b) le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale;
 - c) controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte;
 - d) controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni;
 - e) le controversie relative a sanzioni disciplinari.

b. Normativa di riferimento

- ✓ D.L.vo 165/2001